# SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
25 giugno 1986 *

Nella causa 130/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, l'Aia, nel procedimento amministrativo promosso dalla

**Groothandel in, Im- en Export van Eieren en Eiprodukten Wulro BV,** con sede in Weert,

ricorrente,

contro una decisione disciplinare pronunziata dal Tuchtgerecht della Stichting Scharreleieren-Controle (consiglio disciplinare dell'ente per il controllo delle uova di gallina ruspante),

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni presentate:

— per il governo olandese, dal sig. I. Verkade, segretario generale presso il ministro degli Affari esteri nonché dalla sig.ra van Heukelom, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: l'olandese.

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Fischer, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate nell'udienza del 24 aprile 1986,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

## In diritto

1 Con ordinanza 16 aprile 1985, pervenuta alla Corte il 30 aprile 1985, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56), allo scopo di accertare la compatibilità con tale regolamento del Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren (decreto sulla qualità delle uova di gallina ruspante) — Stb. 1978, pag. 636 —, (in prosieguo: « il decreto »), entrato in vigore il 17 gennaio 1979, e di altre disposizioni olandesi, che autorizzano e tutelano l'uso delle dizioni « scharrelei » o « scharreleieren » (uova di gallina ruspante).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento amministrativo promosso contro la società Groothandel in, Im- en Export van Eieren en Eiprodukten Wulro BV (in prosieguo: « Wulro ») per infrazione alle disposizioni del decreto. A tale impresa veniva contestato d'aver messo in commercio, durante il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 marzo 1983, uova sulle quali o sull'imballaggio delle quali figuravano le indicazioni « scharrelei » o « scharreleieren » sebbene non fossero state prodotte secondo le modalità cui il decreto subordina l'uso di tali indicazioni.

3 L'art. 2, n. 1, di detto decreto vieta infatti l'uso delle dizioni summenzionate per le uova non conformi a quanto stabilito dall'art. 3, secondo il quale le uova debbono soddisfare taluni requisiti riguardanti, da un lato, le aziende in cui le uova vengono prodotte e, dall'altro, le galline che le depongono, ossia le condizioni di allevamento.

4 Il decreto olandese è basato sul Landbouwkaliteitswet (legge olandese sulla qualità dei prodotti agricoli) — Stb. 1971, pag. 371 — che, insieme a diversi decreti d'attuazione (fra cui il decreto di cui trattasi), forma la normativa olandese sulla produzione e commercializzazione delle uova.

5 La normativa olandese è stata precisata dagli statuti e dai regolamenti dello Stichting Scharreleieren-Controle (ente per il controllo delle uova di gallina ruspante, in prosieguo: « ente di controllo »), un organismo di controllo di diritto privato ai sensi dell'art. 8 di detta legge, avente il compito di rilasciare talune autorizzazioni e di esercitare il controllo sull'uso delle dizioni « scharrelei » o « scharreleiren ». Dall'insieme delle disposizioni della normativa olandese emerge che soltanto i produttori iscritti a tale ente sono autorizzati, se del caso, ad usare le dette dizioni sulle uova o sui loro imballaggi. È in quest'ottica che nella parte introduttiva del decreto si afferma « che debbono essere adottate norme riguardanti la stampigliatura e i metodi di produzione delle uova di gallina ruspante onde promuovere la vendita ».

6 Il Tuchtgerecht van de Stichting Scharreleieren-Controle (consiglio disciplinare dell'ente del controllo delle uova di gallina ruspante) irrogava alla Wulro un'ammenda di 7 500 HFL, ritenendo che essa avesse violato le suddette disposizioni.

7 Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dinanzi al quale la Wulro aveva presentato ricorso contro la decisione del Tuchgerecht, esaminava d'ufficio la questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario del summenzionato decreto e dell'insieme delle disposizioni olandesi ad esso correlate. Esso si riferiva in particolare al regolamento del Consiglio n. 2772/75 il quale stabilisce all'art. 21 che gli imballaggi delle uova non possono recare nessun'altra indicazione oltre a quelle menzionate nel regolamento. Inoltre, le indicazioni relative ai metodi di produzione e all'origine delle uova devono essere apposte in conformità alle disposizioni stabilite secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2771, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU L 282, pag. 49). Secondo il College van Beroep, le dizioni « scharrelei » e « scharreleieren » potrebbero essere soggette a queste limitazioni imposte dal diritto comunitario. Stimando che il procedimento disciplinare esigesse l'interpretazione della normativa comunitaria in esame, il College van Beroep ha considerato necessario sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se il regolamento del Consiglio n. 2772/75 debba essere interpretato nel senso che è con esso incompatibile un complesso di disposizioni nazionali con cui venga ammessa e tutelata, sulle uova o sui loro imballaggi, la dizione " uovo di gallina ruspante " o " uova di galline ruspanti " (essendo tuttavia vietato apporre tali indicazioni qualora non siano soddisfatti taluni requisiti relativi in parte agli stabilimenti in cui sono prodotte le uova ed in parte alle galline che depongono le uova stesse) fino a che in ordine a tale dizione non vengono adottate disposizioni comunitarie secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2771/75.

8 Il governo olandese ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi favorisca, da un lato, il benessere del pollame e stabilisce, dall'altro, un minimo di restrizioni per la produzione e lo smercio delle uova, pur fornendo ai consumatori delle precise informazioni sulla loro origine. La dizione « scharrelei » sulle uova o sui loro imballaggi, autorizzata e tutelata dall'ente di controllo, costituirebbe un marchio di controllo ufficiale. Tale marchio verrebbe tutelato dall'art. 6 ter della convenzione di unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883.

9 Il governo olandese ritiene inoltre che la normativa di cui trattasi sia giustificata da motivi contemplati nell'art. 36 del trattato e attinenti in particolare alla tutela della salute, della vita degli animali e della proprietà industriale.

10 Per quanto riguarda il periodo anteriore al 1° dicembre 1984, il governo olandese fa inoltre valere che i regolamenti n. 2771/75 e n. 2772/75 non avevano privato gli Stati membri della facoltà d'emanare disposizioni su aspetti della materia che fossero completamente diversi da quelli disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova. In mancanza di disposizioni comunitarie sui metodi di allevamento del pollame e sulle correlative indicazioni apposte sulle uova o sui loro imballaggi, gli Stati membri avrebbero potuto adottare e mantenere in vigore una normativa come quella di cui trattasi. Esso soggiunge che il marchio dell'ente di controllo è comparabile al marchio commerciale collettivo, che è ammesso dall'art. 18 del regolamento n. 2772/75.

11 Per quanto riguarda il periodo che ha inizio col 1° dicembre 1984, il governo olandese richiama le modifiche apportate al regolamento n. 2772/75 ed alla sua

applicazione dal regolamento del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 172, pag. 2), nonché dal regolamento del Consiglio 28 novembre 1984, n. 3341, che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova e che prevede disposizioni particolari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1831/84 (GU L 312, pag. 7) e dal regolamento della Commissione 12 luglio 1985, n. 1943, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69, per quanto riguarda talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 181, pag. 34). Con tali emendamenti il legislatore comunitario avrebbe autorizzato l'apposizione delle dizioni « scharrelei » e « scharreleieren » sulle uova e sui loro imballaggi. La competenza disciplinare all'indicazione dei metodi di produzione sulle uova e sui loro imballaggi sarebbe passata alla Comunità a partire da questo momento. Da ciò discende, secondo il governo olandese, che la normativa nazionale poteva rimanere in vigore sino alle predette modifiche.

12 Secondo la Commissione, gli artt. 15 e 21 del regolamento n. 2772/75 dispongono, senza alcuna riserva, che le uova e i loro imballaggi non possono recare altre indicazioni o altre stampigliature oltre a quelle previste dal regolamento. L'indicazione « scharreleieren », essendo destinata al consumatore ed incidendo sulla concorrenza e sugli scambi commerciali, sarebbe stata autorizzata dal legislatore comunitario soltanto dopo che le varie indicazioni ed i metodi di allevamento cui si riferiscono sono state definite da disposizioni comunitarie, e ciò sarebbe avvenuto con il regolamento n. 1943/85. La materia disciplinata dalla normativa nazionale rientrerebbe quindi nella competenza della Comunità. Non si potrebbe perciò far valere il fine di non indurre in errore il consumatore di uova di gallina ruspante onde sottrarre all'applicazione del regolamento n. 2772/75 determinate disposizioni nazionali.

13 Riguardo al problema del se la dizione « scharreleieren » possa essere considerata un marchio commerciale, la Commissione è dell'avviso che la denominazione di cui trattasi costituisca una denominazione particolare indicante che le uova così designate non sono prodotte in batteria. Tale denominazione non potrebbe quindi essere considerata di per sé come un marchio commerciale di una o più imprese.

14 Va sottolineato in via preliminare che la Corte non è competente a pronunziarsi sulla questione — sollevata nel corso della fase scritta e della fase orale — del se le dizioni « scharrelei » e « scharreleieren« apposte sulle uova o sui loro imballaggi

costituiscano un marchio di impresa o un marchio commerciale ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. f), del regolamento n. 2772/75, o se siano tutelate dalla convenzione di unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. È tuttavia opportuno precisare che i termini « marchio di impresa » e « marchio commerciale », ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. f), non si riferiscono né ai segni distintivi attestanti la conformità dei prodotti a determinate norme di commercializzazione, né alle indicazioni concernenti i metodi d'allevamento, la produzione delle uova o le condizioni in cui le galline hanno deposto le uova e non operano una distinzione fra le imprese che smerciano le uova.

15 La questione sottoposta alla Corte verte in sostanza sul se il regolamento del Consiglio n. 2772/75, nella versione vigente sino alle modifiche apportate dai regolamenti del Consiglio n. 1831/84 e n. 3341/84, vada interpretata nel senso che esso osta a disposizioni nazionali che favoriscono e tutelano l'apposizione della dizione « scharrelei » o « scharreleieren » sulle uova o sui loro imballaggi.

16 Al fine di risolvere tale questione è necessario rammentare che il regolamento del Consiglio n. 2771/75, il quale codifica le norme fondamentali sull'organizzazione dei mercati nel settore delle uova, stabilisce all'art. 2, n. 2, che « vengano adottate delle norme di commercializzazione per le uova ».

17 Nella versione vigente al momento dei fatti che qui rilevano, ossia nel primo trimestre del 1983, il regolamento n. 2772/75, dopo aver precisato « che il regolamento n. 2771/75 prevede la fissazione di norme di commercializzazione relative in particolare alla classificazione per categoria di qualità e di peso, all'imballaggio (...), alla presentazione ed alla stampigliatura dei prodotti del settore delle uova » (primo punto del preambolo), enumera negli artt. 11 e 12 i marchi distintivi di cui le uova possono essere munite. Esso stabilisce all'art. 15 che « le uova non possono recare altre stampigliature oltre a quelle previste dal presente regolamento », ossia a quelle enumerate negli artt. 11 e 12. Dai punti 12 e 15 del preambolo del regolamento n. 2772/75 risulta, infine, da un lato, che l'apposizione dei marchi distintivi ha lo scopo di consentire al consumatore di distinguere le uova delle diverse categorie, e dall'altro, che qualsiasi altro marchio distintivo « potrebbe modificare le condizioni degli scambi nella Comunità ».

18 Quanto agli imballaggi delle uova, va ricordato che gli artt. 17 e 18 del regolamento n. 2772/75, nella versione vigente nel primo trimestre del 1983, enumerano

le indicazioni che possono figurare su tali imballaggi, mentre l'art. 21 disponeva che « gli imballaggi non devono recare nessun'altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento ».

19 Ne consegue che tale versione del regolamento n. 2772/75 ostava a disposizioni nazionali che autorizzassero e tutelassero l'apposizione di marchi distintivi sulle uova o di dizioni sugli imballaggi riguardanti i metodi di produzione delle uova o le condizioni in cui queste sono state deposte dalle galline.

20 Il governo olandese ritiene al riguardo che, in mancanza di norme comunitarie sulle condizioni di allevamento del pollame e delle correlative indicazioni apposte sulle uova o sui loro imballaggi, gli Stati membri potessero adottare e mantenere in vigore una normativa come la normativa olandese in esame.

21 Tale tesi non può essere accolta. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che, qualora la Comunità abbia emanato una normativa che istituisca un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia (sentenza 22 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren and Company Limited, Racc. pag. 2161). Il regolamento n. 2772/75 impone agli Stati membri negli artt. 15 e 21 di astenersi dall'applicare qualsiasi normativa che autorizzi l'apposizione, sulle uova o sui loro imballaggi, di marchi distintivi o indicazioni diversi da quelli contemplati dallo stesso regolamento. Non è necessario pronunziarsi sulla questione del se gli Stati membri — dopo l'adozione della normativa che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova — abbiano conservato il potere di disciplinare le condizioni di allevamento del pollame; risulta infatti senza ambiguità dal predetto regolamento che gli Stati membri non disponevano più di alcun potere riguardo alle indicazioni concernenti dette condizioni di allevamento figuranti sulle uova o sui loro imballaggi.

22 Quanto alla tesi del governo olandese secondo cui la normativa olandese sarebbe servita da modello per le norme emanate dalla Commissione con il regolamento n. 1943/85 e sarebbe quindi stata legittimata retroattivamente dal legislatore comunitario, va anch'essa disattesa.

23 È vero che nel regolamento n. 1831/84 il Consiglio ha autorizzato l'apposizione sugli imballaggi di indicazioni relative al metodo di allevamento e all'origine delle uova in conformità alle norme stabilite secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2771/75 (art. 1, n. 5). Basandosi su tale disposizione e considerando che l'art. 21, lett. c), del regolamento n. 2772/75, nella versione modificata dal regolamento n. 1831/84, stabilisce che le indicazioni relative ai metodi di allevamento e all'origine delle uova possono essere usate solo in conformità alle norme stabilite a livello comunitario, il regolamento della Commissione n. 1943/85 consente in effetti che gli imballaggi delle uova rechino, se del caso, l'indicazione « scharreleieren ». Risulta tuttavia dal quarto punto del preambolo del summenzionato regolamento n. 1943/85, nonché dai chiarimenti forniti dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte ed orali, che le dette modifiche hanno potuto essere apportate solo dopo che le indicazioni relative ai metodi di produzione ed all'origine delle uova erano state uniformate a livello comunitario. Stando così le cose, il fatto che taluni aspetti di una normativa nazionale si ritrovino nel regolamento n. 1943/85 non può aver legittimato retroattivamente la detta normativa emanata in contrasto con il diritto comunitario.

24 Tenuto conto dell'insieme di queste considerazioni, la questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere risolta affermando che il regolamento n. 2772/75, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte dai regolamenti del Consiglio n. 1831/84 e n. 3341/84, va interpretato nel senso che sono con esso incompatibili norme nazionali da cui sia ammessa e tutelata l'apposizione della dizione « scharrelei« o « sharreleieren » sulle uova o sui loro imballaggi.

## Sulle spese

25 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara:

**Il regolamento n. 2772/75, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte dai regolamenti del Consiglio n. 1831/84 e n. 3341/84, va interpretato nel senso che sono con esso incompatibili norme nazionali da cui sia ammessa e tutelata l'apposizione della dizione « scharrelei » o « scharreleieren » sulle uova o sui loro imballaggi.**

Bahlmann Due Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 giugno 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

K. Bahlmann